



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SIGNORELLO	MAURIZIO NUNZIO MARIA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	GANDOLFO	GIUSEPPE ERNESTO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MICELI	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 24/2017
depositato il 09/01/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 60 DEL 03/06/2016 TARSU/TIA 2012
contro:
COMUNE DI PETROSINO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 91020 PETROSINO

difeso da:
TROVATO SERGIO ALVARO
VIA DEI GIGLI N.6 00040 CASTEL GANDOLFO

proposto dal ricorrente:
TUMBARELLO S.R.L.
RAPPRESENTATA DA PARRINELLO FRANCESCO
VIA UGO LA MALFA 2 91020 PETROSINO TP

difeso da:
MILIO ALESSANDRA
C/DA SAN GREGORIO 80 98071 CAPO D'ORLANDO ME

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 24/2017

UDIENZA DEL

22/06/2017 ore 15:30

N° 1449/2017

PRONUNCIATA IL:

2/6/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13/6/17

Il Segretario

Letti gli atti; udito il relatore; sentito l'Avv. Trovato Sergio per il Comune di Petrosino, assente l'Avv. Milio per la contribuente.

IN FATTO

Con ricorso depositato 9 gennaio 2017 la società Tumbarello s.r.l., corrente in Petrosino, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Milio Alessandra, impugnava l'avviso di accertamento TARI del 3 giugno 2016, relativo ad alcuni immobili siti nel Comune di Petrosino, per omesso versamento dell'imposta municipale relativa all'anno 2012 per €. 7.726,00. Il ricorso veniva affidati ai seguenti motivi: 1) in via preliminare, nullità per mancata allegazione degli atti richiamati per relationem e conseguente violazione del diritto di difesa; 2) sempre in via preliminare, nullità per mancanza di motivazione; 3) nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento; 4) illegittimità ed erroneità della pretesa per esclusione dell'assoggettabilità ad imposizione ai sensi art. 8 del regolamento comunale.

Nelle controdeduzioni scritte il Comune di Petrosino contestava tutto quanto esposto e richiesto dalla contribuente, rispondendo alle lagnanze.

Disposta la sospensione dell'avviso impugnato, all'udienza di discussione l'Avv. Trovato si opponeva alla richiesta di rinvio formulata dall'Avv. Milio per non essere la stessa giustificata da un valido impedimento, e il Collegio poneva la controversia in decisione.

IN DIRITTO.

I primi due motivi di ricorsi sono manifestamente infondati. La giurisprudenza è costante nel ritenere che gli avvisi di accertamenti devono essere motivati e se la motivazione fa riferimento ad un altro non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Fanno eccezione a tale regola generale gli atti a contenuto generale, che sono soggetti ad un regime di pubblicità legale. In questo modo, infatti, il contribuente viene posto in condizione di potere difendersi (Cass. 24.07.2013 n. 18022). Lo stesso Statuto del Contribuente afferma che non vi è obbligo di allegare le deliberazioni e i regolamenti (atti a contenuto generale).

Nell'avviso impugnato il responsabile del procedimento è stato indicato nella persona del sig. Spanò Salvatore. Né sussiste la nullità dell'avviso per mancanza di motivazione, in quanto le deliberazioni comunali di determinazione della tariffa, come atti a contenuto generale, non hanno bisogno di motivazione perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili ai sensi degli artt. 62 e 63.

Infine per quanto riguarda il merito, il principio generale è che anche gli immobili vuoti o inutilizzabile sono soggetti alla tassa sui rifiuti. La giurisprudenza è costante nel ritenere che a tale principio fanno eccezioni solo gli immobili che siano oggettivamente inutilizzabili o non suscettibili di produrre rifiuti. Non invece quelli inutilizzabili per scelta soggettiva del titolare. In definitiva la norma pone una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Il contribuente è tenuto pertanto a indicare nella denuncia gli immobili o le aree che non oggettivamente possono produrre rifiuti.

Non vi è poi quella incertezza normativa, reclamata dalla contribuente, per disapplicare le sanzioni. Lo stato della giurisprudenza è univoca e non contraddittoria.

Il Collegio, pertanto, rigetta il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di €. 1.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e per l'effetto condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in €. 1.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva.

Così deciso in Trapani addì 22 giugno 2017 nella camera di consiglio della Sezione 4.

Il Presidente relatore

